



COMUNE DI FOLLO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 – Istituzione e Riconoscimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.5 del vigente **Regolamento** Comunale, istituisce e riconosce il **Consiglio Comunale dei Ragazzi** del Comune di Follo (di seguito denominato solo C.C.R.) in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Follo e ne adotta il presente **Regolamento**. Tale riconoscimento deriva dalla consapevolezza che i C.C.R. costituiscono un'opportunità educativa alla cittadinanza.

I giovani giungono all'età del voto senza conoscere i soggetti della vita politica, gli organi della pubblica amministrazione, anzi molte volte dimostrano disaffezione verso il mondo politico e delle istituzioni

I ragazzi devono prendere in considerazione gli aspetti positivi importanti necessari delle istituzioni pubbliche.

I giovani devono avere un atteggiamento attivo, attento alla realtà che li circonda, e noi adulti dobbiamo fornirgli le occasioni e gli strumenti per far emergere i suddetti comportamenti.

Attraverso un'osservazione e un'azione concreta dobbiamo insegnargli i meccanismi dell'organizzazione democratica della società e i conseguenti processi decisionali ai quali partecipano collettivamente.

Altra importante finalità è il contenimento del disagio e la prevenzione della devianza, in quanto avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso forme di partecipazione diretta con l'assunzione di specifiche anche se limitate responsabilità comporta esperienze di aggregazione di per sé elemento di prevenzione del disagio.

E' in questo spirito di alleanza tra ragazzi e adulti che i ragazzi potranno

esercitare il diritto di associarsi, come sancito ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei diritti del Bambino.

Art. 2 – Che cosa è il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il C.C.R. è un organo composto da ragazzi/e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Follo, che svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e che organizza iniziative proprie.

Art. 3 – Composizione e suo inserimento nell'attività Comunale

Il C.C.R. è composto al massimo da N. 25 ragazzi/e eletti nella scuola primaria (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte) presenti nel Comune di Follo. Il numero minimo di consiglieri eletti in carica per ritenere valida la composizione del Consiglio è pari a 15.

Esso sarà costituito formalmente come Gruppo di Lavoro (denominato C.C.R.) e sarà inserito all'interno dell'attività programmatica dell'Assessorato Scuola-Politiche Sociali in stretta collaborazione con gli Assessorati Sport, Tempo Libero, Politiche giovanili, Cultura, Ambiente ed Ecologia.

Le funzioni dei ragazzi Consiglieri si intendono prestate volontariamente e pertanto non è previsto compenso o indennità.

Art.4 – Sede e funzionamento del C.C.R.

Il C.C.R. ha la propria sede istituzionale presso la Sala Consiliare della Sede Municipale e, di norma, lì indice le proprie riunioni, ma può convocarle anche presso i locali del Centro Giovani (Laboratorio doposcuola).

Si chiederà la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, dell'Istituto Comprensivo di Follo, dei vari rappresentanti delle Associazioni presenti sul territorio.

E' facoltà del Sindaco, di ogni Assessore e dei Consiglieri Comunali partecipare a riunioni tematiche con il C.C.R. ed eventualmente iscriverne all'O.D.G. del Consiglio Comunale argomenti che siano stati oggetto di dette riunioni.

Il C.C.R. neo eletto deve indire la prima seduta di Consiglio entro 15 giorni dalla data delle elezioni, detta riunione fungerà da seduta da

insediamento.

Il C.C.R., si riunisce una volta al mese ed è validamente costituito con la metà più uno dei componenti. Alle riunioni di C.C.R. dovranno essere presenti almeno due facilitatori con i seguenti compiti:

a) stilare delle note riassuntive, relative agli argomenti trattati nel corso della seduta;

b) svolgere la funzione di coordinatori e di osservatori senza facoltà di voto, ma con il diritto di esprimere il loro parere;

c) esprimere parere obbligatorio e vincolante nelle decisioni di spesa.

d) sono moderatori durante la seduta del C.C.R. (regolando gli interventi, i tempi della discussione, dando la parola ai consiglieri che la richiedessero....)

e) provvedono, con l'ausilio degli uffici comunali, ad inoltrare, nelle sedi opportune, la convocazione del C.C.R., perché questo sia recapitato agli eletti. La convocazione, che riporta l'O.D.G. da discutere, deve essere redatta in forma di lettera ed inoltrata almeno tre giorni prima della seduta. Le materie oggetto di esame da parte del C.C.R. devono rientrare prevalentemente nelle cinque aree tematiche sulle quali è stato redatto il progetto:

- AMBIENTE ED ECOLOGIA
- CULTURA, INTERCULTURA E SPETTACOLO
- SPORT E TEMPO LIBERO
- SOLIDARIETA' E SALUTE
- SICUREZZA STRADALE

ART. 5- Composizione, elezione, durata in carica, decadenza e scioglimento

Il C.C.R. si compone, al massimo, di 25 membri; le elezioni avvengono, di norma ogni due anni.

La campagna elettorale si svolge durante la settimana che precede le elezioni, che si terranno nel periodo compreso tra il 20 Maggio e il 5 Giugno.

Ogni candidato illustrerà il proprio progetto elettorale, i candidati vengono scelti dai loro compagni nell'ottica delle pari opportunità (di genere e di culture).

L'individuazione avviene tramite assemblee supportate dall'insegnante con funzione di "osservatore" e "consigliere".

Ogni classe, potrà presentare al massimo 7 candidati; saranno eletti

consiglieri i tre candidati che hanno ottenuto più preferenze e, in caso di parità di voti, si procederà mediante sorteggio.

Le elezioni si svolgono in ciascuna scuola e votano solamente le classi interessate.

Ogni scuola redigerà la lista dei candidati di propria competenza, affiggerà le liste con congruo anticipo, trasmette copia delle medesime al Comune di Follo.

Il Comune provvederà a fornire le schede elettorali nonché le urne dove verranno depositate le schede dopo l'esercizio del voto.

Il giorno delle elezioni e prima dell'inizio delle operazioni di voto, saranno insediate le commissioni elettorali che provvederanno : a fare rispettare il diritto di esercizio al voto da parte di chi ne ha diritto, allo spoglio delle schede e a compilare il verbale delle elezioni.

Ogni commissione elettorale sarà composta da un Presidente e due scrutatori.

Il Presidente sarà individuato tra gli insegnanti o i genitori, gli scrutatori tra gli elettori non candidati.

Il Presidente del seggio ammette, nello spazio elettorale, un solo alunno elettore per volta; il voto consiste nello scrivere, per esteso ed in carattere stampatello, il/i nome/i e cognome/i del/i candidato/i (al massimo due) al/i quale/i si intende dare la preferenza.

Ogni altro tipo di indicazione rende nullo il voto espresso.

Dopo avere esercitato il diritto di voto, l'alunno elettore deve mettere, personalmente la scheda nell'urna; lo spoglio e lo scrutinio delle schede elettorali sarà espletato, dalla stessa Commissione, immediatamente dopo la chiusura delle urne.

I verbali, le schede valide, bianche, nulle verranno recapitate in Comune che provvederà ad archivarle.

I nominativi dei consiglieri eletti verranno resi noti con elenchi esposte nelle scuole coinvolte.

Il C.C.R. rimane in carica per due anni e i candidati possono essere eletti una sola volta.

A conclusione del loro mandato verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, non è attribuito ad alcun altro.

La decadenza del mandato da consigliere sopravviene per dimissioni.

Il C.C.R. viene sciolto dall'Assessore all'Istruzione, sentito il parere della Giunta Comunale, nel caso che si verifichi una diminuzione di un numero

di consiglieri tale che la composizione dello stesso risulterebbe inferiore a 10 e/o previa rilevazione di inefficacia progettuale.